

IL REGIME DI AUTORIZZAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MIETITREBBIATRICI ECCEZIONALI

(Commento a cura del Geom. Alessandro Bicego – Responsabile Ufficio Trasporti Eccezionali della Provincia di Bologna)



Mietitrebbiatrice autolivellante

La normativa che disciplina la circolazione su strada pubblica delle mietitrebbiatrici è complessa e spesso si presta a diverse interpretazioni, non sempre corrette, da parte sia degli Enti che hanno il compito di attuarla e gestirla, sia da parte delle Associazioni che assistono e difendono gli interessi degli utenti; le cose, poi si complicano, quando la sagoma e/o la massa limite delle mietitrebbiatrici viene superata; sono gli artt. 57, 104 e 105 del C.d.S. che determinano le dimensioni ed i pesi ammissibili per le macchine agricole anche se in taluni casi, vale la lettura combinata con gli artt. 61 e 62.

Tali macchine, vengono utilizzate nelle operazioni di mietitura e di trebbiatura di cereali, di leguminose e similari; sono quindi raccogliatrici mobili destinate alle piante da granella.

Le mietitrebbiatrici possono essere costruite secondo schemi assai diversi, anche se attualmente in Italia seguono tipologie costruttive assai simili e sono generalmente "semoventi".

Una certa diffusione, specialmente nelle zone declive, hanno i modelli "autolivellanti" nei quali, tramite dispositivi azionati da servocomandi idraulici, è possibile mantenere in orizzontale i sistemi di separazione e pulizia del prodotto anche procedendo su terreni in pendenza.

In questa sede non ci soffermeremo, più di tanto, ad analizzare le caratteristiche tecniche di queste macchine, ma esamineremo invece, come la normativa statale e regionale deve essere applicata per il rilascio della prescritta autorizzazione alla loro circolazione qualora, superando la sagoma e/o il peso, si configurino "veicoli eccezionali" (comma 8 dell' art. 104 del CdS).

Innanzitutto, la macchina agricola deve essere accompagnata dalla **Carta di Circolazione** (con l'Allegato Tecnico, se presente) rilasciata dagli Uffici della Motorizzazione Civile, competente per il territorio (M.C.T.C.); sulla Carta di Circolazione oltre ai dati tecnici sono anche riportati gli estremi identificativi della targa di riconoscimento del veicolo e le generalità del proprietario.



motore mietitrebbiatrice

L' **Allegato Tecnico**, se presente, è parte integrante a tutti gli effetti della Carta di Circolazione, ed indica i diversi allestimenti tecnici per i quali la mietitrebbiatrice è omologata nonché le caratteristiche tecniche complessive che il treno può assumere, il tipo di pneumatici consentiti (anteriori e posteriori) le modalità di zavoratura, la velocità massima ammissibile, ecc.

Pertanto, al momento di presentazione della domanda di autorizzazione è necessario presentare copia di tale documentazione tecnica, autenticata nelle forme previste dalla legge.




carrello portabarra

La Normativa Tecnica della Legge Regionale n. 3/99 operante in regione Emilia - Romagna ha stabilito che in sede di circolazione stradale "le barre di taglio devono essere obbligatoriamente smontate e trasportate a mezzo di un apposito carrello qualora le stesse determinino un'eccedenza in larghezza delle mietitrebbiatrici e delle altre macchine agricole".

Tutto ciò, fatto salvo quanto diversamente prescritto dalla Carta di Circolazione e dal citato Allegato Tecnico o qualora la macchina agricola sia equipaggiata con "barre di taglio fisse" e pertanto non ammovibili.

In questi casi, il Settore Viabilità della Provincia di Bologna ha stabilito, con apposita Determina Dirigenziale, di limitare il transito a dette macchine con le barre montate sulle strade provinciali a maggior volume di traffico e dove si sono verificati sinistri significativi ascrivibili alle stesse.

Inoltre, è bene ricordare, che mentre la normativa statale prescrive l'obbligo della scorta tecnica per le macchine agricole eccezionali aventi larghezza oltre i m. 3.20 (comma 4° dell' art. 268 del Reg. del Cds), **"la normativa tecnica della L.R. n. 3/99 ha imposto tale obbligo anche per quelle macchine che pur non superando la larghezza di m. 3.20 circolano su strade aventi una larghezza della carreggiata inferiore a m. 6.00"**.




scorta tecnica mietitrebbiatrice

La scorta tecnica è realizzata mediante veicolo a motore che precede il mezzo a distanza non inferiore a m. 75 e non superiore a m. 150, equipaggiato con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione; il conducente è tenuto a segnalare con un drappo rosso la presenza e l'ingombro della mietitrebbiatrice agli utenti della strada (comma 4° dell' art. 268 del Reg. del CdS).

Anche qui, la Normativa Tecnica della Legge Regionale n. 3/99 rispetto a quella statale dispone, in taluni casi, l'obbligo di **"una doppia scorta"** qualora il transito avvenga su strade con larghezza tale da non consentire l'incrocio con altri veicoli; il secondo segnalatore, analogo a quello già utilizzato di norma, è di rafforzamento alle operazioni necessarie per rendere transitabile e sicuro l'incrocio.


Nella domanda di autorizzazione alla circolazione delle mietitrebbiatrici eccezionali, si deve peraltro indicare **"il tipo o i tipi di allestimenti che si intendono utilizzare tra quelli consentiti dalla Carta di circolazione e dal suo Allegato Tecnico, che se presente, ne costituisce parte integrante della stessa"**.

*Carta di Circolazione
con i dati tecnici, targa, proprietà, ecc.*



Infatti, in relazione ai diversi allestimenti utilizzati e consentiti, il veicolo viene ad assumere, di volta in volta, dimensioni e pesi anche notevolmente diversi che incidono o meno sia sull'applicazione della scorta, sia sull'assolvimento dell'indennizzo di maggiore usura stradale in sede di rilascio dell' autorizzazione; proprio per questo, è quindi requisito indispensabile conoscere quali **"configurazioni di circolazione"** la macchina può assumere durante la marcia su strada.

*Allegato Tecnico
con i vari allestimenti*



In conclusione, con la seguente tabella si sintetizza quanto fin qui già detto e, si riportano inoltre anche i limiti, per sagoma e massa, oltre i quali la macchina agricola ricade nella categoria dei "mezzi eccezionali":

Le mietitrebbiatrici sono classificate macchine agricole operatrici semoventi (art. 57 del CdS) e sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- devono essere accompagnate da una Carta di Circolazione e qualora previsto dall'Allegato Tecnico rilasciato dal costruttore;
- devono essere accompagnate da specifica autorizzazione rilasciata dagli Enti proprietari o gestori la rete viaria interessata (art. 104 del CdS e 268 del Reg.), se la sagoma è superiore ad uno o più dei seguenti parametri:
 - ◇ **4.00** metri di altezza;
 - ◇ **2.55** metri di larghezza;
 - ◇ **12.00** metri di lunghezza;
- per quanto concerne la massa, è necessario il pagamento di un indennizzo per maggiore usura stradale, di tipo "convenzionale" (art. 18 del Reg.) all'Ente che rilascia l'autorizzazione (questi, a sua volta ripartirà tale indennizzo fra tutti gli Enti la rete viaria interessata):
 - nel caso che il carico medio unitario esercitato dai pneumatici sul manto stradale non sia superiore a 8 daN/cm²:
 - ◇ per macchina ad 1 asse quando la massa supera le **6 t.**
 - ◇ per macchina a 2 assi:
 - con distanza tra gli assi superiori a 1,2 m e massa superiore a **14 t.**
 - con distanza tra gli assi inferiori a 1,2 m e massa superiore a **11 t.**
 - nel caso che il carico medio unitario esercitato dai pneumatici sul manto stradale sia superiore a 8 daN/cm²:
 - ◇ per macchina ad 1 asse con massa superiore a **5 t.**
 - ◇ per macchina a 2 assi con massa superiore a **8 t.**

La compilazione per l'inoltro della domanda di autorizzazione alla circolazione di questi "giganti dei campi" presso gli Uffici competenti regionali e/o provinciali deve tener conto di tutto quanto sopra illustrato.